



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**  
*Sezione Feriele*

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Bruno Conca - Presidente est.  
dott. Maria Magri - Giudice  
dott. Rosa A. Costanzo - Giudice est

nel procedimento n. 142/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED]  
[REDACTED] e residente a [REDACTED] alla via [REDACTED],  
rappresentata e difesa, dall'avv. Aldo Arena (C.F.: [REDACTED]) con studio  
sito in Bergamo, alla via [REDACTED] presso lo stesso elettivamente domiciliato

**CONTRO**

**Piazzalunga Aldo** (C.F. [REDACTED]), nato il [REDACTED]  
(BG), titolare dell'omonima impresa individuale, residente in [REDACTED]  
[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da [REDACTED] per l'apertura della liquidazione  
controllata del patrimonio del sig. Piazzalunga Aldo;



premessso

che con decreto del 05.06.2023 il Giudice fissava udienza al 12 luglio 2023 onerando parte ricorrente alla notifica;

all'esito dell'udienza tenutasi il 12 luglio 2023 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il sig. Piazzalunga Aldo è residente nel comune di [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

ritenuta la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di crediti accertati giudizialmente;

ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale «non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000»;

rilevato che la necessaria "assistenza" dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore; trattasi di un'assistenza deputata a sopperire all'assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e vocata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, e, in ogni caso, evincibile dalla natura e entità dei crediti dell'istante;

osservato che non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore, dalla sussistenza di ingenti debiti ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Piazzalunga Aldo;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Piazzalunga Aldo** (C.F. [REDACTED]) nato il [REDACTED]



(BG), titolare dell'omonima impresa individuale, residente in [REDACTED]  
[REDACTED]

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
  - nomina liquidatore il dr. Elias Bani;
  - ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
  - assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
  - ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
  - dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
  - ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
  - dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;
- dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma



in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 2.08.2023

**Il Presidente Est.**  
**dott. Bruno Conca**

